



Il Chiostro

Per la trasparenza delle lobby

AUDIZIONE COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI- SENATO DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Mazzei – Presidente
Maria Grazia Persico – Vice Presidente
Rossana Revello – Vice Presidente
Paolo Zanetto – Vice Presidente
Angela Marchese – Segretario Generale

PERCHE' REGOLAMENTARE LE LOBBY

- Mettere fine ad un inaccettabile vuoto normativo
- Definire un'attività cruciale per il funzionamento della democrazia
- Rendere più efficiente e professionale la comunicazione tra interessi- economici e non - e istituzioni
- Dare eguaglianza di opportunità a tutti gli interessi rappresentati
- Migliorare la qualità delle decisioni pubbliche

PERCHE' UNA LEGGE

- Evitare la frammentazione delle leggi regionali
- Uniformare le regole per le varie istituzioni
- Garantire procedure per qualsiasi atto normativo (anche di carattere amministrativo)

DEFINIZIONI

- **Lobbying:** attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti ispirata ai principi di trasparenza e correttezza.
- **Publici decisori:** platea più ampia possibile di legislatori nazionali, membri del Governo, delle amministrazioni pubbliche a qualsiasi livello, incluse Autorità di garanzia e regolamentazione, Consigli e Giunte regionali e locali. Escluse le Corti.

PUNTI CHIAVE

- Registro (o registri) obbligatorio per tutti (inclusi sindacati, Confindustria, organizzazioni religiose etc. - esclusi partiti e movimenti politici)
- Requisiti di onorabilità per chi si iscrive
- Incompatibilità per chi esercita funzioni pubbliche e per chi, in ragione del proprio incarico, ha accesso privilegiato a luoghi e informazioni istituzionali
- Finestra di 2-4 anni per chi ha ricoperto incarichi pubblici

DIRITTI DEI LOBBISTI

- Accesso tempestivo alle informazioni e ai processi di consultazione mediante banca dati dei provvedimenti normativi
- Accesso, senza discriminazioni, ai luoghi istituzionali
- Partecipazione alle attività decisionali e di AIR e VIR
- Presentazione di richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte e documenti

DOVERI DEI LOBBISTI (1)

- Relazione annuale su attività svolta e risorse impiegate
- Rispetto del Codice Etico (o di comportamento) contenuto nella legge
- Identificabilità e trasparenza nelle relazioni con le istituzioni
- Divieto di regali o altre utilità di valore annuale superiore ai 200 euro
- Divieto di partecipazione diretta al finanziamento della politica

DOVERI DEI LOBBISTI (2)

- Divieto di forme di pressione che limitino l'autonomia del decisore pubblico
- Rinvio al divieto di traffico di influenze illecite art. 346-bis cp
- *“Chiunque,(..), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”*

DOVERI DEL DECISORE PUBBLICO

- Non può rifiutare di conoscere richieste e proposte
- Deve menzionare le proposte e richieste ricevute negli atti di accompagnamento alla normativa
- Garantire l'accesso a documenti e comunicazioni relative a processi decisionali in corso

CODICE ETICO (1)

- Identificabilità del lobbista e degli interessi rappresentati
- Obbligo di fornire alle istituzioni informazioni corrette e non fuorvianti
- Divieto di commercio di informazioni ottenute nell'ambito di processi decisionali
- Non usare metodi disonesti per ottenere informazioni

CODICE ETICO (2)

- Divieto di pressioni indebite
- Uso corretto della registrazione senza inganni per i decisori pubblici
- Rispetto degli obblighi di riservatezza
- Non indurre in errore i decisori pubblici
- Non indurre i decisori pubblici a contravvenire a norme di comportamento loro applicabili

VIGILANZA E SANZIONI

- Vigilanza affidata ad ANAC
- Mancata registrazione (da 50.000 a 200.000)
- False informazioni (da 5.000 a 100.000)
- Violazioni del Codice etico: procedimenti disciplinari (censura, sospensione, cancellazione perpetua)



EFFETTI DESIDERATI

- Contribuire al miglioramento della qualità della normazione
- Contribuire alla ripresa dell'economia
- Consentire anche a piccole e medie imprese, soggetti economici minori e soggetti non profit di incidere sul processo decisionale
- Far crescere una nuova generazione di professionisti dei Government Affairs
- Sviluppare un "lobbismo di massa" che favorisca un dialogo corretto tra l'associazionismo, la cittadinanza organizzata e le istituzioni



Chi siamo

Il Chiostro è un'associazione che vuol promuovere la cultura, la pratica e la regolamentazione della trasparenza nella rappresentanza degli interessi. Abbiamo scelto di chiamare la nostra associazione **Il Chiostro** non solo per ricondurre l'etimologia della parola "lobby" alla sua vera origine nella lingua latina: "lobby" viene da "lobium", che significa "chiostro", un luogo che evoca qualcosa di più nobile della sala d'albergo o del corridoio. Ma, con questa scelta, abbiamo anche voluto indicare la necessità di impegnarci affinché l'attività lobbistica sia trattata col rispetto e la dignità che spetta a una professione seria e complessa. In Italia il termine lobby è quasi sempre utilizzato con una connotazione negativa. A volte è sinonimo di poteri occulti, inafferrabili, pervasivi e ramificati che alterano il funzionamento del processo decisionale democratico. A volte è usato anche come sinonimo di corruzione. Quando non si sa a cosa attribuire mancate decisioni o decisioni sbagliate da parte dei pubblici poteri si ricorre a questa semplificazione: "è colpa delle lobby". E' una sorta di formula magica che tutto pretende di spiegare ma che spesso serve solo a sgravare chi la utilizza dalla fatica di andare a fondo dei problemi.

Il Chiostro vuole contribuire a modificare questo approccio semplicistico e manicheo al lobbismo, con quattro obiettivi:

1. diffondere i valori e la cultura del pluralismo e di una democrazia aperta al dialogo con chiunque abbia legittimi interessi da rappresentare ai pubblici decisori;
2. delineare una precisa identità dell'attività di lobbying, distinguendola da altre con cui è tuttora confusa e a cui è impropriamente assimilata e diffonderne le caratteristiche peculiari nell'opinione pubblica;
3. ottenere una regolamentazione chiara, semplice e non viziata da pregiudizi;
4. contribuire a un'adeguata formazione professionale interdisciplinare e basata su solidi valori etici dei lobbisti.

Siamo convinti che le decisioni nell'interesse del Paese non possano formarsi adeguatamente senza l'ascolto degli interessi diffusi. Quanto più i pubblici decisori avranno un dialogo sereno, costruttivo e codificato con chi rappresenta gli interessi, tanto più potranno essere in grado di decidere meglio e con maggiore libertà. Non vogliamo che le lobby si sostituiscano alla politica né vogliamo che le lobby riducano lo spazio della politica. Vogliamo una politica più alta e forte proprio perché arricchita dal contributo di idee che i rappresentanti di interessi possono introdurre nel circuito decisionale.

Il Chiostro raccoglie:

1. lobbisti associazioni e società di lobby che curano gli interessi di aziende private e pubbliche;
2. lobbisti delle istituzioni che curano interessi delle varie articolazioni dello Stato;
3. lobbisti che rappresentano interessi di associazioni, enti e organizzazioni che non hanno obiettivi di profitto economico;
4. docenti, ricercatori e studiosi della tematica relativa all'attività di rappresentanza degli interessi.

Attraverso questo sito vogliamo dialogare con istituzioni, società civile e politica. Siamo convinti che una democrazia moderna e sana abbia bisogno di lobby sempre più professionali, preparate e trasparenti.

Il Chiostro ha promosso il 6 e 7 maggio a Roma la prima conferenza delle associazioni dei lobbisti dei 27 Paesi dell'Unione Europea. In quell'occasione, è stata costituita la prima unione dei lobbisti europei, **P.A.C.E. (Public Affairs Community of Europe)**

Codice Etico

Codice etico e della deontologia professionale degli associati de "Il Chiostro" Associazione per la trasparenza del lobbying

L'associazione "Il Chiostro", che riunisce coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, intende divulgare alcune principali regole di comportamento che i propri associati osservano nello svolgimento della loro attività.

Con tali regole "Il Chiostro" intende promuovere la cultura della trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, comunemente denominata lobbying, con l'intento ulteriore di contribuire alla definizione di regole di comportamento comuni e riconosciute sia da chi esercita tale attività, sia da chi entra in contatto con i "lobbisti".

Art. 1 – (Definizioni)

Nel presente codice:

- a) per "soci" si intendono gli associati de "Il Chiostro" che svolgono professionalmente l'attività di portatori o rappresentanti di interessi presso decisori pubblici.
- b) Per decisori pubblici le istituzioni pubbliche deputate alla definizione e all'adozione di normative primarie, secondarie, regolamentari, quali Camere parlamentari, Governo, Ministeri, Autorità indipendenti, regioni, enti locali in genere, ed ogni altra autorità pubblica cui sia conferito dalla Costituzione o dalla legge la facoltà di stabilire norme con valore di legge.

Art. 2 – (Ambito di applicazione)

1. Le norme del codice etico si applicano ai soci de "Il Chiostro" che esercitano professionalmente l'attività di rappresentanti di interessi presso i decisori pubblici, in qualunque forma esercitino la propria attività (dipendenti di aziende, consulenti, rappresentanti di società di consulenza o altra forma).

Art. 3 – (Indicazioni generali)

1. L'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici costituisce parte del processo democratico di adozione delle leggi, dei regolamenti, delle norme esecutive ed in generale delle regole generali emanate da una pubblica autorità a tale funzione deputata dalla Costituzione o dalle leggi della Repubblica.
2. I soci, anche al fine di rispettare il processo democratico di adozione delle normative, osservano le norme del codice etico e deontologico assumendole come regole per lo svolgimento della propria attività, che va conformata a criteri di diligenza, correttezza, lealtà e professionalità.
3. Il socio assume l'impegno a rispettare le regole di deontologia professionale e del codice etico fin dal momento dell'accettazione della sua domanda di associazione a "Il Chiostro".

Art. 4 – (Regole di comportamento generale)

1. Il socio si impegna a svolgere la propria attività osservando principi di integrità e correttezza nei confronti dei funzionari pubblici-con i quali entra in contatto a ragione della sua attività. Il socio si impegna, nell'ambito della propria attività, ad operare garantendo : a) il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni, evitando ogni forma di discriminazione; b) il rispetto dei diritti dei lavoratori; c) la tutela contro lo sfruttamento dei minori.
2. Il socio si impegna a divulgare i principi del presente codice anche presso i propri collaboratori, e nei limiti del possibile a farne osservare da costoro le stesse regole.

3. I soci contribuiscono, anche presso le organizzazioni aziendali ove operano, a stabilire ed impostare regole di comportamento relative all'attività di rappresentanza di interessi conformi ai principi del presente codice etico.

4. Nei rapporti con i rappresentanti degli uffici dei decisori pubblici il socio adotta comportamenti consoni alla propria funzione, rispettosi dell'istituzione pubblica con cui entrano in contatto.

Art. 5 – (I principi)

1. I soci, nello svolgimento della propria attività, rispettano i principi di integrità, onestà, correttezza, sincerità, riservatezza e professionalità.

2. In particolare i soci osservano i predetti principi nei loro rapporti con i titolari di incarichi pubblici, con i loro clienti, con i loro datori di lavoro, e tra di loro medesimi.

3. I soci non utilizzano le strutture de Il Chiostro, né di altra associazione, per finalità scambio di informazioni, intese e qualsiasi tipo di attività che abbia per conseguenza la messa in atto di pratiche lesive delle norme in materia di tutela della concorrenza, e si impegnano ad astenersi in ogni caso dall'adottare comportamenti anticoncorrenziali in genere. I soci si impegnano a favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore della rappresentanza degli interessi.

4. I soci si impegnano a rispettare le norme del Codice del Consumo (Dlgs 6/9/2005 n. 206 e successive modificazioni), ad avere comportamenti corretti e trasparenti nei confronti dei committenti delle prestazioni professionali e, in particolare, ad evitare pratiche commerciali scorrette.

Art. 6. – (Relazioni con gli organismi istituzionali)

1. Nello svolgimento della sua attività, il rappresentante di interessi si impegna a dichiarare la sua identità e qualificazione professionale nonché gli interessi che rappresenta.

Art. 7. – (Obblighi di dichiarazione)

1. Il rappresentante di interessi si impegna a dichiarare l'identità dei suoi clienti o datori di lavoro presso ogni istituzione che ne faccia richiesta.

Art. 8. – (Gestione delle informazioni)

1. Il socio garantisce che, per quanto di loro conoscenza, le informazioni fornite alle istituzioni siano obiettive, complete, aggiornate e non fuorvianti.

2. Il socio evita di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta.

3. Il socio non diffonde presso terzi a scopo di lucro copie di documenti ottenuti da pubblici funzionari.

Art. 9. – (Correttezza e rispetto dei pubblici decisori)

1. I rappresentanti di interessi evitano qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento anche parziale della libera attività dei pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni.

2. I rappresentanti di interessi evitano, altresì, qualsiasi iniziativa che induca i pubblici funzionari a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili.

Art. 10 – (Finanziamento della politica)

1. I rappresentanti di interessi evitano di esercitare direttamente, per conto della propria azienda, associazione o committente, qualsiasi attività attinente al finanziamento della politica.

Art. 11 – (Doni, regali e forme di cortesia)

1. Il socio si astiene, nei rapporti con i pubblici funzionari, di rendere loro omaggi, regali, doni di valore non modico (massimo €200), che superino la normale consuetudine augurale in occasione delle festività, o la normale cortesia ed educazione in occasioni particolari. Qualora il socio abbia superato il valore modico suindicato, ha l'obbligo di dichiarazione a il Chiostro, comunicando le motivazioni sottostanti che lo hanno condotto a superare il limite fissato. Allo stesso modo, il socio non può offrire direttamente o indirettamente ai suoi interlocutori la libera e gratuita disponibilità di servizi, materiali o attrezzature di valore tale da poter influenzare decisioni o transazioni di interesse del suo committente.

2. Il superamento dei limiti di tradizione e cortesia nei confronti dei pubblici funzionari costituisce violazione della deontologia professionale stabilita dal presente codice.

Art. 12 – (Incompatibilità)

1. I soci che si vengano a trovare nella condizione di perdere i requisiti di onorabilità previsti dallo statuto de Il Chiostro sono tenuti a dichiarare tale circostanza agli organi direttivi dell'associazione, i quali provvedono a valutare la compatibilità con la qualità di associato in base a quanto stabilito dallo statuto.

2. Costituisce in ogni caso violazione della deontologia professionale la condanna penale con sentenza passata in giudicato, ovvero adottata con l'accordo delle parti (patteggiamento), per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, la divulgazione di notizie riservate o sottoposte a segreto d'ufficio, ed in generale per reati connessi con lo svolgimento di una pubblica funzione, o commessi in forma di associazione a delinquere.

3. Il socio che svolge attività di rappresentante di interessi e che venga eletto in organi elettivi e rappresentativi europei, nazionali, o locali, assuma incarichi negli organismi costituzionali, nella pubblica amministrazione a livello nazionale o locale, nelle istituzioni europee dichiara la propria incompatibilità agli organi dell'associazione, è temporaneamente sospeso dal registro dei soci professionisti ed è iscritto in un apposita sezione, in attesa della cessazione della causa di incompatibilità. Il socio è riammesso alla sezione dei soci professionisti decorso un anno dalla cessazione dell'attività incompatibile. Nel caso si mancata dichiarazione, il socio è escluso dall'associazione per incompatibilità.

4. Non si trovano nelle condizioni di incompatibilità, ma non possono assumere cariche elettive all'interno del Chiostro, i soci che svolgono le funzioni di relazioni istituzionali per organismi costituzionali, Camere parlamentari, Governo, Ministeri, Autorità indipendenti, regioni, enti locali in genere, pubblica amministrazione a livello nazionale o locale, istituzioni europee ed ogni altra autorità pubblica cui sia conferito dalla Costituzione o dalla legge la facoltà di stabilire norme con valore di legge.

5. I soci esclusi per incompatibilità non possono essere riammessi all'associazione prima di un anno dalla cessazione del motivo di incompatibilità medesima.

Statuto

Art.1 (Denominazione e sede)

1. E' costituita in Roma, ove ha la sua sede, l'Associazione senza fini di lucro denominata "Il Chiostro".
2. L'Associazione può istituire sedi secondarie, circoli territoriali e circoli tematici sul territorio nazionale e nei Paesi dell'Unione Europea, organizzati e gestiti ai sensi dello specifico regolamento deliberato dal Comitato di Presidenza.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Associazione ha lo scopo di riunire e rappresentare professionisti, persone fisiche e giuridiche, che, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, svolgono la funzione di rappresentanti di interessi per conto di singoli, imprese, gruppi di imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private, ed in genere gruppi sociali ed economici (portatori di interessi) per il perseguimento dei rispettivi obiettivi attraverso la loro rappresentazione presso i decisori pubblici quali gli organi costituzionali, le istituzioni di rappresentanza e di governo centrali o locali, le pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, le autorità amministrative indipendenti, le istituzioni comunitarie o sovranazionali.
2. L'Associazione ha lo scopo di riunire anche soggetti qualificati come esperti, cultori studiosi della tematica della rappresentanza degli interessi e delle relazioni istituzionali, ma che non esercitano professionalmente l'attività di rappresentanza di interessi pubblici o privati.
3. L'Associazione si propone di promuovere la definizione dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché dei relativi principi di etica e di deontologia professionale, ispirati a criteri di trasparenza e correttezza della professione di chi svolge l'attività di rappresentanti di interessi.
4. L'Associazione si propone di promuovere la cultura e i valori della trasparenza, della correttezza e della funzione di rappresentanza democratica dell'attività dei soggetti di cui al comma 1. A tal fine l'Associazione:
 - a) cura la formazione periodica, continua, ricorrente e obbligatoria dei soci anche al fine della verifica e dell'attestazione del costante aggiornamento professionale;
 - b) promuove attività di documentazione e di informazione, scambio di esperienze tra gli associati, gestione di programmi di studio e di raccolta dati, studi ed analisi, anche comparati, della legislazione italiana nazionale e regionale, della legislazione dell'Unione Europea e internazionale;
 - c) attiva, costituisce, realizza e promuove scuole di specializzazione, master universitari, corsi di orientamento, autonomamente o in collaborazione con università o altri enti indirizzati alla specifica preparazione e qualificazione professionale dei rappresentanti di interessi
 - d) promuove l'adozione di requisiti di professionalità, onorabilità e correttezza di comportamento nell'esercizio della professione, attraverso la definizione ed il riconoscimento comune dei rispettivi principi, e delle situazioni di incompatibilità in uno specifico codice deontologico che i soci dell'Associazione si impegnano a rispettare;
 - e) verifica il rispetto dei principi di correttezza, professionalità e deontologia nell'esercizio della professione, istituendo uno specifico organo di garanzia per la valutazione a fini disciplinari del comportamento degli associati;

f) promuove presso i decisori pubblici l'adozione di regole comuni per l'esercizio corretto e trasparente dell'attività di rappresentante di interessi;

g) promuove iniziative legislative e regolamentari per la disciplina della professione di rappresentante di interessi, coerenti con le finalità dell'Associazione;

h) realizza direttamente o indirettamente iniziative editoriali; i) stabilisce contatti e rapporti di collaborazione con organismi, istituzioni ed enti nazionali, regionali e dell'Unione Europea, nonché con associazioni omologhe, organismi, istituzioni ed enti, stranieri e sopranazionali, al fine di estendere le finalità dell'Associazione, di confrontarsi con altre esperienze e creare sinergie e convergenze di interessi sulle problematiche legate alla rappresentanza degli interessi;

j) pone in essere tutte le ulteriori iniziative che permettano la realizzazione degli scopi dell'Associazione;

k) rappresenta i soci in tutte le sedi istituzionali e associative, in tutte le occasioni di analisi, discussione e soluzione dei problemi e per tutti gli aspetti che riguardano l'esercizio della professione di rappresentante di interessi; l) tutela i diritti dei soci che rispettano rigorosamente le norme di questo statuto e il codice deontologico.

5. L'Associazione non può avere vincoli con i partiti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni non politici in coerenza con i propri scopi sociali.

6. L'Associazione può affiliare altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali, autorizzandole all'uso del marchio secondo un regolamento approvato dal Comitato di Presidenza.

Art. 3 (Associati)

1. Gli associati si distinguono in:

a) soci fondatori, coloro che hanno costituito l'Associazione;

b) soci professionisti, persone fisiche e persone giuridiche, coloro che esercitano professionalmente ed in via prevalente ed effettiva, subordinata od autonoma, l'attività di cui all'art. 2 comma 1 e sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1;

2. L'Associazione prevede anche le seguenti figure:

a) soci esperti: coloro che, pur non esercitando l'attività di cui all'art 2 comma 1, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. aver acquisito una preparazione approfondita sulla tematica della rappresentanza di interessi;
2. aver prodotto pubblicazioni di valore scientifico o comunque divulgativo riguardanti l'attività di rappresentanza degli interessi e di promozione delle relazioni istituzionali;
3. aver svolto attività di docenza nelle materie delle relazioni istituzionali per almeno due anni"

b) tirocinanti, coloro che sono ammessi all'Associazione sulla base dei requisiti di cui all'art.4 comma 2; i soci tirocinanti possono avere come mentore un socio professionista che ne segua l'evoluzione formativa; tale categoria è iscritta in un apposito elenco che è pubblico e reso consultabile sul sito Internet dell'Associazione, nel rispetto della disciplina della tutela dei dati personali;

c) "amici del Chiostro" persone fisiche, giuridiche, società, associazioni, enti e organismi che, pur non esercitando professionalmente l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, condividono e sostengono attivamente le finalità dell'Associazione, di cui all'articolo 2;

Art. 4 (Requisiti di ammissione)

1. Sono ammessi come soci professionisti persone fisiche coloro che hanno conseguito il diploma di laurea ed esercitano professionalmente, in via subordinata od autonoma, l'attività di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Sono ammessi come tirocinanti coloro che, muniti del diploma di Laurea, triennale o specialistica, e/o dell'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti o ad altro Albo professionale di interesse, hanno frequentato un corso di formazione curato dall'Associazione e superato il colloquio di valutazione; tale categoria di soci all'atto dell'iscrizione dichiara di voler rispettare lo Statuto dell'Associazione e di impegnarsi nella vita associativa e nella partecipazione a processi di formazione.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Presidente, previa valutazione della domanda presentata dall'interessato e sostenuta da un socio.
4. Con l'ammissione all'Associazione il socio si impegna a rispettarne i regolamenti interni, il Codice etico e della deontologia e le regole disciplinari.
5. L'associato può chiedere di passare dalla propria ad un'altra delle categorie di soci in base al mutare dei requisiti di appartenenza previsti dallo Statuto.
6. L'associato cessa di partecipare all'Associazione: a) per dimissioni, da presentare al Comitato di Presidenza in qualunque momento;
b) a seguito di provvedimento di espulsione adottato dal Comitato di Presidenza su parere del Collegio disciplinare;
c) per sopravvenuta situazione di incompatibilità;
d) per mancato versamento della quota associativa, secondo le modalità previste dall'art. 5 comma 3.

Art. 5 (Contributi associativi)

1. All'atto di ammissione, gli associati versano la quota di iscrizione e quella associativa annuale nella misura determinata dal Comitato di Presidenza. Sono previste quote differenziate per
 - a) soci professionisti persone fisiche;
 - b) soci professionisti persone giuridiche;
 - c) soci esperti;
 - d) tirocinanti;
 - e) Amici del Chiostro.

2. L'associato versa la propria quota entro e non oltre il 28 febbraio e può recedere in qualunque momento dall'Associazione, comunicando per iscritto il recesso e versando, comunque, la quota prevista per l'anno in corso. Le somme versate per l'iscrizione e per la quota associativa annuale non sono ripetibili.

3. L'associato non in regola con il versamento del contributo associativo annuo entro il termine indicato al comma 2 riceverà, dopo 15 giorni, invito formale a regolarizzare la propria posizione associativa. Se entro i successivi 15 giorni non procederà alla regolarizzazione della sua posizione associativa, previa delibera del Comitato di Presidenza, gli verrà comunicata diffida a partecipare all'Assemblea annuale e contestualmente la decadenza dallo status di associato.

Art. 6 (Fondo sociale)

Concorrono a costituire il fondo sociale: a) i contributi associativi; b) i redditi e le rendite del patrimonio; c) ogni altro contributo, donazione o provento, versato all'Associazione.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione: a) l'assemblea degli associati; b) il presidente; c) il comitato di presidenza; d) il segretario generale; e) il tesoriere; f) il collegio disciplinare; g) il comitato scientifico; h) lo sportello di garanzia.

Art. 8 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea degli associati è costituita dai soci fondatori e professionisti.

Ad essa partecipano, con diritto di voto consultivo, i soci esperti, tirocinanti e gli Amici del Chiostro.

2. L'Assemblea approva annualmente il programma generale di attività dell'Associazione ed il conto consuntivo. Elegge, alle scadenze previste, il Presidente e gli altri membri del Comitato di Presidenza, fatta salva la condizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a): Elegge il Collegio disciplinare secondo le modalità dell'art.14, comma 2. Approva il Codice deontologico dell'Associazione ed il suo aggiornamento periodico proposto dal Comitato di Presidenza.

Art. 9 (Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Comitato di Presidenza presso la sede, almeno una volta all'anno, con avviso scritto o via fax o per posta elettronica agli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea, inoltre, è convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati.

2. L'Assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto; se la prima convocazione risulta deserta, l'assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto effettivo presenti;

3. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi nell'adunanza. Il diritto di voto viene esercitato dagli associati, personalmente o mediante delega ad un altro associato con diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere non più di due deleghe.

4. Non può partecipare all'Assemblea chi non è in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 10 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta anche legalmente l'Associazione e presiede sia il Comitato di Presidenza che l'Assemblea degli associati. E' membro di diritto del Comitato scientifico.

2. Il Presidente può nominare uno o più vicepresidenti che diventano membri del Comitato di Presidenza. In caso di impossibilità a svolgere le sue funzioni, il Presidente è sostituito dal vicepresidente vicario.

Articolo 11 (Comitato di Presidenza)

1. Il Comitato di Presidenza costituisce l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Fanno parte del Comitato di presidenza, oltre al Presidente, ai Vicepresidenti, al Segretario generale e al Tesoriere, un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15.

I componenti del Comitato di Presidenza durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ai lavori del Comitato di Presidenza possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle necessità, anche i responsabili dei gruppi di lavoro, che intervengono con diritto di voto deliberativo.

3. Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o qualora un terzo dei componenti ne facciano richiesta. Delibera a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Il Comitato di Presidenza provvede all'adozione di tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, tra cui, in particolare, la proposta all'Assemblea di un codice deontologico per lo svolgimento della professione; esegue i deliberati dell'Assemblea; stipula convenzioni, accordi con le pubbliche amministrazioni, con i privati e con altre istituzioni, finalizzati al perseguimento degli obiettivi sociali ed in particolare all'adozione delle misure ritenute idonee come pubblica garanzia del possesso dei requisiti dell'attività di rappresentante di interessi; decide sull'ammissione ed esclusione di nuovi associati; determina la misura del contributo associativo; amministra il fondo sociale; predispose il conto consuntivo annuale che deve essere approvato dall'Assemblea; propone all'Assemblea tutte le iniziative che ritiene opportuno assumere per la realizzazione degli scopi associativi. Nomina i membri del Comitato scientifico. Il Comitato di Presidenza altresì:

– approva e modifica gli eventuali regolamenti interni;

– propone all'assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Comitato di Presidenza di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; – attribuisce specifiche deleghe ai componenti del Comitato di Presidenza, in relazione alle necessità dell'Associazione;

– affida incarichi ai Soci od a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;

– delibera sulla istituzione di sedi secondarie sul territorio nazionale e sul comitato esecutivo che dovrà gestirle;

– nomina un rappresentante di tale comitato esecutivo che potrà partecipare ai lavori del comitato di presidenza con voto consultivo;

– approva il regolamento di gestione e di controllo delle sedi secondarie e delibera su tutti gli aspetti economici ed amministrativi necessari al buon funzionamento delle stesse;

– delibera sull'affiliazione di altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali autorizzandole all'uso del marchio;

– delibera circa il regolamento da adottare nei casi di cui al punto precedente.

5. Il Comitato di presidenza nomina su proposta del Presidente il Segretario generale e il Tesoriere.

6. Il Comitato di Presidenza può delegare l'adempimento dei propri compiti congiuntamente al Presidente ed al Segretario generale.

Art. 12 (Segretario Generale)

1. Il Segretario generale è responsabile dell'organizzazione dell'Associazione, cura la tenuta del registro degli associati e le relative formalità, cura i rapporti con i soci; esegue le delibere del Comitato di Presidenza delle cui riunioni redige verbale; trasmette al Comitato di Presidenza i documenti sulla gestione finanziaria predisposti dal Tesoriere.

Art. 13 (Tesoriere)

1. Il tesoriere ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio dell'Associazione, provvede all'incasso delle quote sociali e redige il preventivo, il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione da sottoporre al Comitato di Presidenza ai fini dell'approvazione dell'assemblea.

2. Il tesoriere ha il compito di provvedere alla raccolta di contributi, donazioni e altri proventi per alimentare il fondo sociale, nel rispetto delle finalità dell'Associazione e della sua assoluta autonomia e libertà. Ogni decisione su questa materia compete al Comitato di Presidenza, cui il tesoriere sottopone preventivamente ogni ipotesi di raccolta di fondi.

Art. 14 (Collegio disciplinare)

1. Il Collegio disciplinare svolge la funzione di accertare il rispetto dei principi di etica e deontologia professionale, e delle situazioni di incompatibilità stabiliti nel codice deontologico, attraverso la valutazione dei comportamenti degli associati segnalati dal Comitato di Presidenza, anche in seguito a istanze pervenute all'Associazione tramite lo sportello di garanzia.

2. Il Collegio è composto da tre componenti scelti tra i soci che non esercitano più l'attività di rappresentante di interessi, ovvero tra magistrati in pensione o professori universitari, di indiscussa moralità e indipendenza, eletti dall'assemblea entro una rosa di nove nomi indicati dal Comitato di Presidenza; essi restano in carica cinque anni, e non possono essere immediatamente rieletti. Il Collegio nomina al suo interno il presidente e stabilisce le regole di funzionamento del Collegio e del procedimento di accertamento disciplinare. A conclusione del procedimento il Collegio propone al Comitato di Presidenza l'adozione delle misure disciplinari ovvero l'archiviazione del caso.

Art. 15 (Comitato Scientifico)

1. Il Comitato scientifico è organo di studio, di ricerca e di consulenza dell'Associazione. E' nominato dal Comitato di Presidenza. E' composto da studiosi, docenti, ricercatori, personalità di indiscusso prestigio personale e professionale che svolgano attività di studio e ricerca nelle discipline giuridiche, economiche, sociali e della comunicazione che riguardino il funzionamento delle istituzioni, i processi decisionali pubblici, la tutela degli interessi a tutti i livelli nazionali e internazionali.

2. Il numero dei membri del Comitato scientifico non può essere superiore a 30. Ciascun membro del Comitato scientifico rimane in carica 5 anni e può essere rieletto.

3. Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dal Comitato di presidenza su proposta del Presidente.

4. Il Comitato scientifico elabora analisi, studi e ricerche sulla tematica riguardante la rappresentanza degli interessi e i processi decisionali pubblici, su richiesta degli organi dell'Associazione.
5. Il Comitato scientifico fornisce il supporto necessario alle attività di formazione svolte dall'Associazione.

Art.16 (Sportello di garanzia)

L'Associazione mette disposizione un apposito sportello, anche mediante il sito web, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modificazioni, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Art. 17 (Sanzioni disciplinari)

1. Le violazioni delle norme del codice deontologico si distinguono in base alla gravità, accertata dal Collegio disciplinare, e corrispondono alle seguenti: a. particolarmente grave, quando la gravità del comportamento determini serio nocimento ai principi di deontologia e all'immagine dell'Associazione o della professione, o consegua direttamente ad un reato connesso con lo svolgimento dell'attività. A tale violazione corrisponde l'espulsione del socio dall'Associazione, resa pubblica tra gli associati; b. rilevante, quando la violazione commessa è significativamente lesiva dei principi indicati nel codice deontologico. A tale violazione consegue la censura formale, resa pubblica nell'ambito dell'Associazione; c. lieve, quando la violazione sia accertata ma apprezzabile come modesta, cui consegue la lettera di biasimo formale all'associato.

Art. 18 (Modifiche dello Statuto)

1. Le modifiche dello Statuto dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea con la maggioranza dei tre quinti dei soci professionisti.

Art. 19 (Durata e liquidazione dell'Associazione)

1. L'Associazione ha durata illimitata. Nel caso in cui l'assemblea ne decida lo scioglimento, si provvederà alla nomina di un liquidatore dell'associazione, ed il patrimonio che residuerà al termine delle operazioni sarà devoluto a scopi di beneficenza.

Art.20 (Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione dello Statuto, il Comitato di Presidenza può deliberare l'ammissione all'Associazione anche di professionisti che, pur non avendo il requisito del diploma di laurea di cui all'art.4 comma 1, abbiano esercitato con rigore, elevata capacità professionale e trasparenza l'attività di rappresentanti di interessi da almeno cinque anni.